

CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

(D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs n. 36/2003)

Da una parte Il Sig CRISTOFARO SANTO TIZIANO nato a CATANIA il 22/11/1970 residente a CATANIA Via PIETRO MARRONCELLI N. 23 legale rappresentante della societ ECOTEK GROUP SRL con sede in CATANIA via BLOCCO BUTTACETO SN P.IVA 05616200878

Dall'altra Comune di Lentini, con sede in LENTINI PIAZZA UMBERTO I° N. 31 CAP 96016 SR_ Comune quale produttore del rifiuto oggetto di convenzione.

VISTO

1. Il D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152 e successive disposizioni legislative in materia di smaltimento dei rifiuti
2. Il D.Lgs. del 13/01/2003 n. 36 il D.M. Ambiente del 27/09/2010 e successive modifiche e integrazioni
3. Che l'AZIENDA è regolarmente autorizzata alla gestione dei rifiuti con autorizzazione DDS n. 809 del 28.07.2020.
4. Che la Ecotek Group srl è regolarmente iscritta al registro delle imprese del Sud Est Sicilia al n. 05616200878

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) – il Comune di Lentini (di seguito definito semplicemente “Comune”), è autorizzato a conferire presso l’impianto di smaltimento Ecotek Group srl, ubicato in Catania C.da Buttaceto snc, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Azienda, il/i rifiuto/i proveniente/i dalle attività lavorative delle UtENZE Commerciali del Comune di Lentini rifiuti prodotti.
- 2) Il Comune di Lentini è tenuto a Comunicare alla ditta trasportatrice del rifiuto le norme di sicurezza e comportamentali al quale il trasportatore si dovrà attenere nella movimentazione all’interno dell’impianto.
- 3) Il Comune dovrà trasportare all’interno dell’impianto solo il rifiuto di cui al CER 16 03 06 (rifiuti organici diversi da quelli provenienti dal CER 16.03.05) provenienti dalle sole utenze commerciali appartenenti al Comune stesso.
- 4) Il prezzo stabilito e concordato tra le parti è di 310,00 €/ton. (trecentodieci/00 €/ton);
- 5) Le modalità di pagamento sono concordate tra le parti in 30 gg emissione fattura fine mese, il mancato pagamento anche di una sola fattura comporterà la rescissione del presente contratto.

- 6) La società Ecotek Group srl si obbliga a comunicare, in tempi ragionevolmente brevi, qualunque impedimento nel conferire presso lo stesso impianto.
- 7) Il Comune si impegna a far pervenire prima dell'inizio del servizio, le giuste autorizzazioni della ditta che effettua il trasporto per suo conto, alla direzione della Ecotek Group srl.
- 8) Il conferimento presso l'impianto dovrà avvenire solo nei giorni e negli orari stabiliti, che saranno comunicati prima dell'inizio del servizio.
- 9) Il Comune e il Trasportatore sono tenuti a comunicare per tempo eventuali variazioni delle modalità del trasporto e/o dei quantitativi da conferire.

Catani li 01/02/2024

Comune di Lentini

Ecotek Group S.r.l.